

*È fondamentale aggiornare periodicamente la propria posizione presso la CCIAA*

## Arrivano le inibitorie dalle Camere di Commercio

**La comunicazione potrebbe essere usata dalle preponenti per risolvere il rapporto**

**S**ono arrivate a molti agenti e rappresentanti di commercio, che non si sono messi in regola presso la Camera di Commercio competente, comunicazioni con le quali la stessa inibisce al soggetto di proseguire l'attività professionale. Tale situazione determina potenzialmente un rischio non indifferente per l'agente e rappresentante di commercio che si trova formalmente in difetto e che deve correre ai ripari immediatamente, potendo la mandante addirittura risolvere il rapporto per giusta causa. L'agente a cui è inibita l'attività infatti, non è formalmente un agente e in alcuni casi deve procedere a riscrivere, dimostrando di avere i requisiti, alla Camera di Commercio.

Vediamo meglio la normativa: l'attività di **agente** è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, se **rappresentante** è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti)...

*segue a pag. 2*

### In questo numero

- Arrivano le inibitorie dalle Camere di Commercio
- Alcuni chiarimenti sulla contribuzione volontaria
- Nuovo regolamento sulla privacy nella UE
- Prossima apertura a settembre della sede di Lodi
- Rubrica Previdenziale
- Rubrica Legale

### Alcuni chiarimenti sulla contribuzione volontaria

Sono molti i colleghi che ci chiedono se la contribuzione volontaria è conveniente oppure no e se, una volta fatta la domanda e ricevuta dall'Enasarco risposta positiva, sia possibile versare meno di quanto indicato dalla Fondazione con la comunicazione di ammissione ai versamenti volontari.

Fermo restando che non è possibile dare una risposta generalizzata, in quanto le variabili che influenzano il risultato finale sono molte e vi è poi un giudizio di convenienza finale che è comunque rimesso all'apprezzamento personale e collegato a fattori non valutabili dal consulente, forniamo di seguito alcune informazioni che potrebbero aiutarvi.

Innanzitutto la prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle attività istituzionali vigente:

- può essere richiesta solo dall'agente che alla data di cessazione del mandato abbia almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 nell'ultimo quinquennio (art. 9 co. 1);

- deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto, quindi, per esempio, in caso di cessazione al 31 marzo 2015, l'agente avrà tempo sino al 31 dicembre 2018 per chiedere la prosecuzione (art. 9, co. 2);

- La Fondazione, in caso di accoglimento della domanda...

*segue a pag. 3*

### Nuovo regolamento sulla privacy nella UE

Il Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016, ma diventerà direttamente esecutivo in tutti gli stati membri solo a partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento si applica a tutte le imprese che sebbene situate fuori dell'Unione Europea offrano servizi e prodotti a persone residenti nel territorio dell'Unione...

*segue a pag. 5*



# Soluzione Agenti non va in Ferie

  
soluzione **agenti**

**SCOPRI LA PROMOZIONE >**

# Arrivano le inibitorie dalle Camere di Commercio

**La comunicazione potrebbe essere usata dalle preponenti per risolvere il rapporto**

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista Consulente Federagenti —

**S**ono arrivate a molti agenti e rappresentanti di commercio, che non si sono messi in regola presso la Camera di Commercio competente, comunicazioni con le quali la stessa inibisce al soggetto di proseguire l'attività professionale. Tale situazione determina potenzialmente un rischio non indifferente per l'agente e rappresentante di commercio che si trova formalmente in difetto e che deve correre ai ripari immediatamente, potendo la mandante addirittura risolvere il rapporto per giusta causa.

L'agente a cui è inibita l'attività infatti, non è formalmente un agente e in alcuni casi deve procedere a riscrivere, dimostrando di avere i requisiti, alla Camera di Commercio.

Vediamo meglio la normativa: l'attività di **agente** è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate, se **rappresentante** è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati case mandanti), sulla base di un contratto di agenzia.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 59/2010, in forza dell'art. 75, è stato soppresso a de-

correre dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando comunemente invariata la normativa di riferimento e la necessità di possedere i requisiti già previsti dalla legge n. 204 del 1985.

L'Ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 giorni.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, la Camera di Commercio ha disciplinato le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività di agenzia e rappresentanza e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

Fino al 30 settembre 2013 gli agenti e rappresentanti di commercio avevano tempo per comunicare al Registro Imprese, REA, l'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nel soppresso Ruolo degli agenti.

Coloro che risultavano iscritti alla data del 12 maggio 2012 sia nel soppresso Ruolo sia nel Registro Imprese, e che pur svolgendo l'attività non hanno ancora aggiornato la posizione, sono soggetti alla sanzione del divieto di prosecuzione dell'attività con provvedimento del

Conservatore del Registro Imprese. L'aggiornamento è tecnicamente possibile sino all'emanazione del provvedimento, anche se si è soggetti alle sanzioni per adempimento tardivo. A coloro che ricevono il provvedimento, invece, è inibita l'attività e devono quindi procedere o all'iscrizione o al tardivo adempimento, presentando tutti i titoli comprovanti il possesso dei requisiti e pagando le relative concessioni governative.



Il fattore più preoccupante – come dicevamo – rimane l'inibizione dall'attività di agente e rappresentante che colpisce il soggetto che, seppur fiscalmente titolare di una partita iva e di una posizione Inps, non rispetta (formalmente) i requisiti richiesti per essere definito agente e rappresentante.

Tale circostanza di fatto configura "ex se" un grave inadempimento del contratto di agenzia, almeno in tutti quei casi in cui il soggetto si dichiara o è riconosciuto dall'azienda come «agente» o «rappresentante» di commercio e, quindi, laddove l'azienda ne venisse a conoscenza (per es. attraverso l'effettuazione di una semplice visura camerale) potrebbe legittimamente risolvere il mandato per fatto e colpa dell'agente.

Da ciò discende quindi l'importanza di verificare e aggiornare periodicamente la propria posizione procedendo, ove necessario, a sanare tempestivamente la situazione con la Camera di Commercio onde prevenire l'inizio da parte della stessa del provvedimento inibitorio. ■

## Con la prossima apertura della sede di Lodi cresce la presenza Federagenti in Lombardia

All'indomani delle elezioni e proseguendo, come sempre in questi anni, nella crescita sul territorio, Federagenti è lieta di annunciare che da settembre sarà operativa la nuova sede a Lodi. Infatti, grazie all'affiliazione a Federagenti nazionale della neocostituita associazione Federagenti Lodi composta da agenti, promotori e professionisti che da anni operano nella realtà locale, sarà possibile fornire l'assistenza e i servizi Federagenti a tutti gli agenti e promotori del lodigiano e del sud della Lombardia.

Ricapitoliamo, di seguito, i principali servizi che potrete trovare presso questa sede:

- consulenza per problematiche nella gestione del rapporto di agenzia con la mandante;
- assistenza nella stipulazione dei mandati di agenzia;
- assistenza e consulenza post rapporto di agenzia (redazione conteggi di fine rapporto, stesura di diffide e richieste di pagamento in-dennità).

Inoltre attraverso l'assistenza dei nostri consulenti sindacali locali e nazionali sarà possibile effettuare:

- pratiche Inps/Enasarco;
- conciliazioni in sede sindacale.

Vi aspettiamo numerosi, anche solo per confrontarci sullo stato della professione e sulle proposte per migliorare le ns. condizioni di lavoro: dalle problematiche legali a quelle legate al territorio, in ambito comunale e provinciale e vi informiamo che per eventuali necessità urgenti è già possibile contattare consulenti scrivendo al seguente indirizzo mail [federagentilodi@gmail.com](mailto:federagentilodi@gmail.com) ■

# Alcuni chiarimenti sulla contribuzione volontaria

di **Debora Bruno**

— esperta previdenza Enasarco Federagenti Roma —

**S**ono molti i colleghi che ci chiedono se la contribuzione volontaria è conveniente oppure no e se, una volta fatta la domanda e ricevuta dall'Enasarco risposta positiva, sia possibile versare meno di quanto indicato dalla Fondazione con la comunicazione di ammissione ai versamenti volontari.

Fermo restando che non è possibile dare una risposta generalizzata, in quanto le variabili che influenzano il risultato finale sono molte e vi è poi un giudizio di convenienza finale che è comunque rimesso all'apprezzamento personale e collegato a fattori non valutabili dal consulente, forniamo di seguito alcune informazioni che potrebbero aiutarvi.

Innanzitutto la prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 9 del Regolamento delle attività istituzionali vigente:

- può essere richiesta solo dall'agente che alla data di cessazione del mandato abbia almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 nell'ultimo quinquennio (art. 9 co. 1);
- deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto, quindi, per esempio, in caso di cessazione al 31 marzo 2015, l'agente avrà tempo sino al 31 dicembre 2018 per chiedere la prosecuzione (art. 9 co. 2);
- la Fondazione, in caso di accoglimento della domanda, comunica i periodi autorizzati, la misura del contributo dovuto e le modalità di pagamento (art. 10 co. 2) e l'agente ha 90 giorni di tempo da tale comunicazione, per far pervenire, in un'unica soluzione, i contributi volontari relativi all'anno in corso. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto (art. 10 co. 3).

Per quanto riguarda l'importo da versare il Regolamento (art. 9 co. 3) prevede che il contributo, comprensivo della quota destinata al ramo previdenza a titolo di solidarietà prevista all'art. 4, co. 1, sia determinato sulla base della media delle provvigioni liquidate negli ultimi tre anni

di contribuzione obbligatoria, anche non consecutivi, ma poi prosegue affermando che «il contributo volontario non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento».

Non sono pochi gli ex agenti che a fronte della comunicazione da parte della Fondazione degli importi da versare a titolo di contribuzione volontaria ci chiedono se è possibile procedere al versamento inferiore.

La norma sopra citata e la relativa circolare esplicativa del 2 luglio 2013 non sembrano lasciare dubbi sulla legittimità di tale scelta e quindi è possibile per l'iscritto decidere di versare la minor somma rispetto a quella determinata dall'Enasarco in risposta alla domanda di prosecuzione volontaria, ma occorre valutare molto bene le conseguenze che questo minor versamento possono avere sulla maturazione dei requisiti pensionistici.

Il comma 5 dell'art. 9 infatti prevede che il pagamento di somme inferiori a quelle autorizzate sarà imputato a copertura di un numero di trimestri equivalente alla minor somma versata mentre l'eventuale residuo è destinato ad incrementare il solo montante contributivo individuale. Gli effetti, in caso di versamenti inferiori al dovuto, sono esattamente spiegati dalla circolare sopra citata che a pag. 7 sub lettera b) prevede l'ipotesi che il versamento effettuato dall'agente sia inferiore all'ammontare autorizzato, ma superiore al minimale.

Ipotizziamo che l'agente plurimandatario Mario Rossi di 66 anni e con una anzianità di 16 anni di contribuzione al 31 dicembre 2015 sia stato ammesso a decorrere dal 1° gennaio 2016 al versamento della contribuzione volontaria per una somma pari a 1200 euro annui. Il sig. Rossi però decide di versare solo 600 euro l'anno (e quindi una somma superiore al minimale che per l'agente plurimandatario è di 418 euro). Poiché il sig. Rossi effettua un versamento inferiore al dovuto, ma comunque superiore al minimale si vedrà riconosciuta una maggiore anzianità contributiva. Ma in quale misura?

Semplice, basta dividere la somma per cui si è stati ammessi alla contribuzione volontaria per il numero di trimestri presenti nell'anno: quin-

di  $1200 / 4 = 300$  e pertanto nel caso di specie la somma versata (600 euro) andrà a coprire due trimestri su quattro.

Ovviamente ciò comporterà non solo che l'agente raggiungerà il requisito pensionistico in un periodo maggiore rispetto a quello originariamente previsto, ma anche che l'importo pensionistico sarà inferiore a quanto avrebbe percepito nel caso di versamento dell'intera somma richiesta.

Nel caso di specie infatti l'agente raggiungerà il requisito contributivo minimo (20 anni di versamenti) solo il 30 giugno del 2023, a 74 anni di età. Nel caso invece di versamento integrale dei 1200 euro determinati dalla Fondazione il Sig. Rossi raggiungerebbe il requisito contributivo il 31 dicembre 2019 (potendo quindi cessare i versamenti), mentre conseguirebbe il diritto a pensione (quota 92) nel 2021 al compimento del 72° anno di età avendo già maturato i 20 di anzianità contributiva.

Cosa succederebbe se invece di versare 600 euro il Sig. Rossi decidesse di versarne 800? Dal punto di vista dell'anzianità contributiva e della maturazione dei requisiti non cambierebbe nulla, infatti  $1200/4 = 300$  pertanto, poiché per la copertura di un trimestre servono € 300, versandone 800 il sig. Rossi coprirebbe sempre solo 2 trimestri, con l'unica differenza che nel caso di specie residuerebbero 200 euro che, in base alla previsione regolamentare, andrebbero comunque ad aumentare il montante contributivo individuale dell'agente. ■



**Presso tutte le sedi Federagenti è possibile ricevere consulenza e assistenza sulle istanze di rimborso Irap e sugli eventuali ricorsi alle commissioni tributarie.**

**I consulenti Federagenti sono a tua disposizione per risolvere le problematiche Inps/Enasarco**



# Soluzione Agenti non va in Ferie




Goditi il tuo riposo,

**Soluzione Agenti rimarrà sempre al tuo fianco.**

Tu e i tuoi collaboratori potrete consultare online tutti i vostri dati, da qualunque parte del mondo, basta una connessione ad Internet.

Approfittane ora.

**Tutto dovunque sei, sul tuo computer, smartphone e tablet.**



**soluzione  
agenti**

**L'estate con Soluzione Agenti  
è ancora più redditizia**

Per maggiori informazioni: [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)

E-mail: [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) Tel: 06.41.22.76.62

La normativa che entrerà in vigore nel 2018 prevede semplificazioni e regole più chiare

# Nuovo regolamento sulla privacy nella UE

**Maggiori tutele contro il marketing «selvaggio» e in difesa dei minori**

a cura della **Redazione**

Il Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati è entrato in vigore lo scorso 24 maggio 2016, ma diventerà direttamente esecutivo in tutti gli stati membri solo a partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento si applica a tutte le imprese che sebbene situate fuori dell'Unione Europea offrono servizi e prodotti a persone residenti nel territorio dell'Unione. Le aziende che operano in più stati dell'Unione potranno scegliere di rivolgersi a una sola Autorità di protezione dati per effettuare comunicazioni e avere indicazioni univoche (per es. quella del Paese in cui si trova lo stabilimento principale dell'azienda).

Il Regolamento prevede significative novità anche per le aziende e i liberi professionisti introducendo norme più chiare in materia di informativa e consenso. In particolare l'informativa diventa sempre più centrale per garantire trasparenza in relazione al trattamento e per facilitarne la comprensione si potrà anche far ricorso ad immagini e icone che saranno identiche per tutti i paesi dell'Unione. Fondamentale poi

la circostanza che l'utente dovrà essere informato qualora il suo dato sia trasmesso fuori dall'UE e soprattutto dovrà essere informato sul fatto che potrà sempre esercitare il diritto di revocare il consenso rilasciato a determinati trattamenti su cui spicca, fra gli altri, quello relativo al cd. «marketing diretto».

In relazione a tale aspetto inoltre l'interessato potrà sempre opporsi all'utilizzo dei dati per effettuare una sua profilazione.

Viene poi ribadita l'indispensabilità che il consenso relativo ai dati sensibili debba essere esplicito e mai tacito e realmente informato (per cui non potrà essere idoneo un consenso ottenuto proponendo all'interessato una scelta tra una serie di opzioni predeterminate). Per i fornitori di servizi internet e i social media il trattamento dei dati personali dei minori sarà possibile solo previo consenso degli esercenti la patria potestà. Importante l'introduzione del c.d. diritto all'oblio grazie al quale si potrà ottenere sempre la cancellazione dei propri dati personali tranne che per casi specifici (tutela della libertà di espressione, diritto alla difesa, tutela della salute pubblica, ecc...).

Introdotta anche la portabilità dei propri dati personali che, per esempio, impedirà di perdere contatti e mail nel caso in cui si passi da un provider di posta elettronica a un altro. Importanti anche le nuove linee dettate ai titolari di trattamento per il caso di violazioni dei dati

personali. In questo caso i titolari potranno decidere di non informare gli interessati dell'avvenuta violazione solo laddove non vi siano rischi evidenti per i loro diritti (connessi a reati di frode, furto di identità, danno di immagine, ecc...) o se dimostrano di aver adottato idonee misure di sicurezza a tutela dei dati violati.

Resta comunque fermo l'obbligo di informare l'Autorità nazionale competente per la protezione dei dati che potrà comunque imporre al titolare di rendere idonea informativa agli interessati sulla base di una propria autonoma valutazione.

Viene introdotta la nuova figura del «responsabile della protezione dei dati» che dovrà assicurare all'interno di aziende, enti e amministrazioni la corretta gestione dei dati personali e vengono previste delle semplificazioni per quei soggetti che dandosi specifici codici di condotta (espressamente approvati dall'Autorità nazionale) forniranno maggiori garanzie di sicurezza e affidabilità.

In definitiva già nei prossimi mesi molte aziende potrebbero chiedere e/o indicare ai dipendenti e collaboratori (e quindi anche agli agenti) di uniformare il loro comportamento, in sede di acquisizione di dati personali di utenti e/o clienti, a nuove regole e standard al fine di adeguarsi alla normativa comunitaria che andrà in vigore dal 2018. ■

## Cerchi Agenti di Commercio?

### Facile, Veloce, Sicuro!

Chiama ora il numero verde  
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

**800.86.16.16**

# Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

**Domanda:** Il 31 dicembre 2015 è cessato il rapporto con una mandante che durava dal 2008. Il 30 giugno ho ricevuto dall'azienda una mail con il riepilogo delle provvigioni maturate da gennaio a giugno e l'invito a fatturarle. Così ho fatto immediatamente, ma ieri mi hanno restituito la fattura segnalandomi che l'aliquota Enasarco da applicare era quella in vigore nel 2015, del 14,65% e non quella attuale del 15,10%. È corretto?

**Risposta:** Se le provvigioni «maturate» nel periodo da lei citato sono in realtà di competenza del 2015 perché relative a ordini e contratti conclusi in quel periodo è evidente che l'indicazione data dall'azienda è corretta.

In generale vale la regola che quando l'agente percepisce provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto, per quanto riguarda i relativi contributi previdenziali, dovrà utilizzare, per il calcolo dell'importo da versare, le aliquote e il massimale vigenti nel trimestre in cui è avvenuta la cessazione del mandato. È evidente quindi che nel caso di specie il periodo di riferimento sarà quello relativo al trimestre ottobre – dicembre 2015.

Ovviamente l'azienda, poiché la cessazione del mandato è avvenuta l'anno precedente, dovrà utilizzare per il versamento unicamente il modello G14 on-line, in cui dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione sopra individuato. La preponente dovrà inoltre indicare nella riga relativa al mandato cessato, la data di cessazione del rapporto di agenzia, al fine di consentire alla Fondazione di imputare i contributi versati all'ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo.

Potete desumere da quanto già scritto che non corrisponde al vero quanto riferito da alcune mandanti in merito all'emissione di fatture senza ritenuta Enasarco per le provvigioni maturate dopo la cessazione del rapporto.

Per completezza dobbiamo dire che alcuni agenti ci chiedono per sapere se è giusto non applicare la ritenuta Enasarco sulle fatture che emettono successivamente alla chiusura del rapporto d'agenzia. A questi ovviamente rispondiamo che le provvigioni sono solo maturate dopo l'interruzione del mandato ma sono relative ad affari procacciati durante la vigenza pertanto vanno assoggettate al contributo Enasarco.

**Domanda:** Un mio collega mi ha riferito che l'Enasarco dà un contributo alle spese che gli agenti sostengono per i soggiorni estivi dei propri figli. È così?

**Risposta:** È corretto. Precisamente La Fondazione bandisce un concorso annuale per l'assegnazione di 1.000 **contributi per i soggiorni estivi per i bambini** fino a 300 euro per nucleo familiare. Questa prestazione è riservata alle famiglie degli iscritti con figli in età compresa tra 4 a 13 anni che abbiano frequentato, nel periodo tra giugno e settembre, per almeno 15 giorni lavorativi anche non consecutivi, i soggiorni estivi organizzati da strutture pubbliche o private.

La domanda per richiedere il contributo dovrà essere inviata **entro il 15 ottobre 2016** alleghendo i seguenti documenti:

- copia dell'attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla struttura organizzatrice dei soggiorni estivi, pubblica o privata;
- copia del documento giustificativo della spesa sostenuta rilasciato su carta intestata dalla struttura che ha erogato il servizio;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Sulla base delle domande pervenute sarà stilata una graduatoria da utilizzare per la concessione del contributo. Va precisato però che per poter ottenere la prestazione l'agente deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere un agente in attività alla data di inizio del soggiorno, con un conto previdenziale, incrementato esclusivamente da contri-

buti obbligatori che al 31/12/2015 presenti un saldo attivo non inferiore a 3.063 euro e un'anzianità contributiva complessiva di almeno cinque anni, di cui 2013, 2014, 2015 consecutivi (12 trimestri);

- 2) oppure essere titolare di una pensione diretta Enasarco;
- 3) essere titolare di un reddito familiare complessivo annuo lordo ai fini Irpef (anno 2015) non superiore a 39.069 euro.



Approfittiamo della domanda di questo collega per riferire che entro il **15.10.16** può essere presentata anche la domanda per ottenere il **contributo per asilo nido**.

Per il 2016 la Fondazione bandisce un concorso annuale per la concessione di 250 assegni fino a 1.000 euro ciascuno per nucleo familiare, riservato alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato nell'anno scolastico 2015/2016 le scuole dell'infanzia, sia pubbliche sia private (parificate o legalmente riconosciute).

Anche in questo caso può presentare domanda solo l'agente in possesso dei requisiti di cui sopra. Per entrambi i contributi, nel caso in cui i tutti e due i genitori siano iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione per nucleo familiare.

Alla domanda per ottenere il contributo per asilo nido vanno allegati gli stessi documenti richiesti per i soggiorni estivi solo che l'attestato di frequenza in questo caso va rilasciato dalla Scuola dell'infanzia pubblica o privata (parificata o legalmente riconosciuta).

Ovviamente i consulenti Federagenti sono a sua disposizione per assisterla nella presentazione di tali domande. ■

**Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso. Fino al **31 dicembre 2016** potrai usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose.**

# Rubrica Legale

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Sono un agente di commercio e l'azienda è in forte ritardo con il pagamento delle provvigioni nonostante svariate richieste da me avanzate anche tramite PEC. Poiché ho l'incarico di incassare e, per esempio, il mese scorso ho ritirato somme presso la clientela per un importo di gran lunga maggiore al mio credito, ho comunicato all'azienda che provvederò a trattenerne i prossimi incassi almeno sino a concorrenza di tutte le somme dovute per il 2015. La ditta mi ha minacciato, qualora lo facessi di denunciarmi, per appropriazione indebita. Ma come è possibile che io non possa trattenerne quanto dovutomi? Come posso tutelarmi?

**Risposta:** L'agente non può trattenerne le somme riscosse in nome e per conto dell'Azienda preponente. Infatti l'agente di commercio che trattiene gli incassi effettuati presso i clienti è responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11 c.p.

L'aggravante nella fattispecie in questione è costituita dalla circostanza dell'abuso di *prestazione d'opera* che si manifesta ogniqualvolta sussista un rapporto giuridico di qualsivoglia natura, a carattere anche saltuario o temporaneo, che consenta a uno dei soggetti di detto rapporto di commettere il reato in condizioni di maggiore possibilità o facilità approfittando della particolare fiducia in lui riposta.

Alla luce di ciò la invitiamo a non dar corso al suo proposito e laddove già detenga somme che avrebbe dovuto riversare all'azienda la invitiamo a farlo al più presto.

Quanto ai rimedi che lei può esperire, avendo già provveduto a mettere in mora l'azienda, se ha già emesso fattura ed è in possesso degli estratti conto inviati dall'azienda può già procedere a presentare ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi all'autorità giudiziaria. Se lei è agente individuale il tribunale competente è quello del suo domicilio.

La procedura monitoria ha tempi ridotti ed è sicuramente il sistema più veloce per vedersi riconoscere quanto dovuto (interessi compresi). Al fine di non dare però pretesti o motivazioni per resistere all'azienda è importante che lei eviti comportamenti che possano configurare inadempimenti contrattuali. In ogni caso la invitiamo a rivolgersi, con la documentazione in suo possesso, alla sede Federagenti più vicina, per valutare con un ns. consulente come procedere alla piena tutela dei suoi diritti.

**Domanda:** Il direttore commerciale, in occasione di un incontro aziendale, mi ha ribadito il fatto che non posso firmare un mandato con un'azienda di cui gli avevo parlato perché il contratto in essere prevede l'esclusiva, ma se è così perché mi pagano i contributi come plurimandatario e non come mono?

**Risposta:** Bisogna essere attenti a non fare confusione. Una cosa è l'esclusiva, altro è essere un agente monomandatario. L'esclusiva comporta per la mandante il divieto di avvalersi di più agenti nella stessa zona e per lo

stesso ramo di attività (ivi compreso il divieto di concludere con regolarità affari direttamente con la clientela o di costituire filiali) e per l'agente il divieto di assumere l'incarico di trattare nella stessa zona gli affari di più mandanti in concorrenza tra loro. L'esclusiva è un elemento naturale del contratto d'agenzia che si applica, automaticamente in assenza di una diversa regolamentazione ed è stabilita, sia a favore dell'agente che del preponente, dal Codice Civile (art. 1743) e dagli Accordi Economici Collettivi. La violazione da parte dell'agente dell'obbligo di esclusiva può determinare una risoluzione immediata del contratto per giusta causa.

La sistematica violazione da parte della ditta mandante, oltre a legittimare l'agente a una risoluzione per giusta causa del mandato e al risarcimento dei danni, comporta il diritto di quest'ultimo alla provvigione sugli affari conclusi dagli altri collaboratori del preponente.

L'agente in esclusiva non va però confuso con l'agente monomandatario, ovvero con l'agente che si è impegnato ad esercitare la sua attività per una sola mandante. Con molta probabilità il direttore commerciale le ha detto che non può sottoscrivere il nuovo contratto perché l'azienda commercializza prodotti in concorrenza e quindi se lei assumesse tale mandato commetterebbe una grave violazione degli obblighi contrattuali. Sul punto le ricordiamo che per aversi violazione il contratto deve riguardare la stessa zona, prodotti e clientela. Pertanto non sarà configurabile violazione dell'esclusiva laddove il contratto riguardi clienti e/o zone diverse. Per quanto riguarda i prodotti la violazione non solo è esclusa, come è ovvio, quando questi appartengano a settori merceologici differenti (es. abbigliamento, cartoleria), ma anche quando all'interno dello stesso settore i prodotti per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro (non vi è concorrenza quindi tra una azienda che produce borse zaini e borse sportive e una che produce borse da passeggio).

**Domanda:** Il mio contratto di agenzia prevede l'esclusiva di zona. Mi spettano le provvigioni indirette e, se sì, come si determinano?

**Risposta:** Sì, le spettano. Infatti le provvigioni indirette cioè il compenso dovuto all'agente per gli affari conclusi nella zona di sua competenza dalla preponente direttamente o per mezzo di altri agenti sono strettamente correlate all'esclusiva disciplinata dall'art. 1743 del c.c. e risultano dovute in tutti quei casi in cui il preponente abbia assegnato all'agente l'esclusiva, rinunciando dunque alla possibilità di nominare altri agenti nella stessa zona.

Persicurezza la invitiamo a verificare che il preponente non abbia inserito in contratto una limitazione riservandosi alcuni clienti (cd. clienti direzionali) o ancora abbia stipulato un contratto solo per determinate tipologie di clienti (es. solo grossisti, escludendo quindi i dettaglianti).

Quanto alla determinazione, se il contratto non dice nulla, l'agente può richiedere che la misura della provvigione indiretta sia pari a quella contrattualmente prevista per le provvigioni dirette, ma in giurisprudenza la questione non è così pacifica ed è frequente che in giudizio la provvigione indiretta venga determinata in mi-

sura inferiore rispetto a quella diretta. Ciò viene giustificato con la circostanza che per ottenere tale ulteriore compenso l'agente non svolge in concreto alcuna attività di promozione e quindi non sopporta alcun tipo di spese, che, come noto, nel contratto di agenzia sono interamente a carico del rappresentante.



**Domanda:** Opero nel settore tessile e il mio contratto, che richiama l'AEC Industria, non prevede nulla circa l'obbligo di acquistare il campionario. Nonostante ciò l'azienda ogni anno, mi addebita il costo dello stesso. Sino a qualche tempo fa la cosa non mi creava problemi perché trovavo comunque come ricollo. Ma nel 2015 ho contestato l'addebito del campionario 2014 preannunciando che in ogni caso non avrei trattenuto quello del 2015 (relativo alle collezioni 2016). Trattandosi di un campionario voluminoso che viene inviato dall'azienda direttamente presso il mio showroom, lo scorso settembre, ho comunicato che il campionario era a loro disposizione per essere ritirato, ma non mi hanno mai risposto e a marzo 2016 me lo hanno addebitato come al solito. Cosa posso fare?

**Risposta:** In base all'art. 3 dell'AEC 30.07.2014 nel caso di affidamento del campionario deve essere previsto per iscritto che il valore dello stesso possa essere addebitato all'agente e che ciò possa avvenire solo per mancata o parziale restituzione oppure per danneggiamento non dovuto alla normale usura da utilizzo. Inoltre l'articolo prevede espressamente che non sia possibile l'addebito del campionario all'agente per motivi diversi da quelli sopra indicati.

Alla luce di quanto sopra e se, come da lei affermato, il contratto sottoscritto inter partes, non prevede nulla di diverso, le consigliamo di diffidare l'azienda a procedere all'annullamento della fattura di addebito, comunicandole altresì che il campionario è disponibile presso il suo ufficio per il ritiro.

Trascorso un congruo termine senza riscontro o con riscontro negativo, le consigliamo di procedere alla restituzione del campionario mediante corriere e poi procedere giudizialmente per il recupero di quanto addebitato oltre alle spese sostenute per la restituzione della merce. ■

Per la **Pubblicità**  
su questo **Notiziario**

**NETWORK**  
**AGENTI.IT**

info line: **800.86.16.16**

[www.NetworkAgenti.IT](http://www.NetworkAgenti.IT)